



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 738/2020

**Oggetto: VOLTURA PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL "PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO" GIÀ RILASCIATO AL COMUNE DI RAPALLO CON ATTO N. 3042 DEL 29.07.2015, ALLA DITTA APRICA S.P.A. QUALE NUOVA TITOLARE DELL'INSEDIAMENTO AREA STOCCAGGIO E TRASBORDO RIFIUTI PIAZZALE INFERIORE SITO IN COMUNE DI RAPALLO - LOCALITÀ TONNEGO..**

In data 17/04/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1 del 15 gennaio 2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Vista in particolare la Sezione II della Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Visti il D.L. 17.03.2020, n. 18 (Disposizioni a seguito dell'emergenza CoVid-19) e in particolare l'art. 103, comma 1, che prevede che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi non deve essere considerato il periodo compreso tra il 22.02.2020 e il 15.04.2020 e il D.L. 08.04.2020, n. 23, art. 37, che ha prorogato il termine del 15.04.2020 al 15.05.2020;

Vista la L. R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di salvaguardia delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35;

Visto il Provvedimento Dirigenziale di approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione acque di prima pioggia e di lavaggio" relativo all'insediamento produttivo Area Stoccaggio Trasbordo Rifiuti Piazzale Inferiore, sito nel Comune di Rapallo Località Tonnego, rilasciato dalla Città Metropolitana di Genova con Provvedimento Dirigenziale n. 3042 del 29.07.2015 al Comune di Rapallo;

Vista l'istanza di voltura della titolarità del provvedimento dirigenziale medesimo trasmessa dal SUAP del Comune di Rapallo ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 11021 del 03.03.2020, presentata da APRICA S.p.A. (sede Legale in Via Lamarmora, 230 Brescia – P. IVA 00802250175), in qualità di nuovo titolare dell'insediamento sopra indicato, subentrato al precedente titolare Comune di Rapallo;

Visto l'attestato di versamento, effettuato da Aprica S.p.A. in data 05.09.2019 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 50,00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001626	€ 50,00	1336/2019

Considerata la nota della Prefettura di Brescia Ufficio Antimafia Prot. n. 40029/19/U/AM/Area 1 del 08.07.2019 che dispone l'iscrizione della ditta APRICA S.p.A. nella White List dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori previsto all'art. 1, commi 52 e 53 Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.P.C.M. 18.04.2013 per accertata assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n.159/2011 e l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 comma 6, del D. Lgs. n. 159/2011.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal sottoscritto, responsabile del procedimento, sulla base dell'istruttoria tecnica sopra richiamata ;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto, attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che le verifiche effettuate, ai sensi e ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi tra il Responsabile del Procedimento e i soggetti beneficiari, rispetto al procedimento in oggetto;

## D I S P O N E

- 1) di trasferire la titolarità del "Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio" relativo all'insediamento produttivo denominato Area Stoccaggio e Trasbordo di Rifiuti "Piazzale Inferiore", sito nel Comune di Rapallo - Località Tonnego, già rilasciata al Comune di Rapallo come indicato in premessa, alla ditta APRICA S.p.A.

Sono fatte salve le prescrizioni e le raccomandazioni già contenute nel Provvedimento Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 3042 del 29.07.2015 che con il presente provvedimento sono poste a carico della ditta APRICA S.p.A.

- 2) di introitare la somma di € 50,00 versati dalla ditta APRICA S.p.A. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili* :

### DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001626	+	50,00					1336	2019		
<b>Note:</b>													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	50,00								
<b>TOTALE SPESE:</b>				-									

### INVIA

il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Rapallo, per la successiva trasmissione:

- alla ditta APRICA S.p.A.
- all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo
- Alla Regione Liguria

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ovvero in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D. Lgs. 104/2010.

La presente approvazione non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BRUZZONE MAURO)  
con firma digitale**